



Il Patronato della Cgil
Istituto Nazionale Confederale di Assistenza



Sede Centrale
Area tutela del danno alla persona

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43
Telefono 06-855631 - Fax 06-85563286
Internet : <http://www.inca.it>
e-mail : area-tutela-danno-alla-persona@inca.it

Roma, 18 maggio 2017

Prot. n. 2017-U-DANN-462

- Ai Coordinatori Regionali INCA
- Ai Direttori Provinciali INCA
- Alle Zone INCA
- Alla Dipartimento welfare e nuovi diritti CGIL
- Al Coordinamento Nazionale Area
- Agli Specialisti
- Alle Categorie Nazionali

LORO SEDI

All. 1

Oggetto: ***Circolare Inps 79/2017 – Temporanea incapacità lavorativa per malattia. Riduzione periodo di prognosi.***

Sommario: Il lavoratore che torna al lavoro in anticipo rispetto alla durata della malattia indicata nel certificato medico deve comunicare all'Inps la riduzione dei giorni di astensione dal lavoro. In caso contrario, sarà sanzionato.

Care compagne, cari compagni

L'INPS, con la circolare n. 79/2017, fornisce una serie di indicazioni, con riferimento agli obblighi per il lavoratore e per il datore di lavoro, in caso di rientro anticipato all'attività lavorativa rispetto alla data di prognosi indicata nel certificato di malattia.

In particolare, viene precisato che la riduzione del periodo di prognosi, attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia, deve essere comunicata dal lavoratore, antecedentemente la ripresa dell'attività.

L'Inps, infatti, con la presentazione telematica del certificato di malattia, previsto dalla normativa vigente, procede con il riconoscimento della prestazione previdenziale, senza necessità di presentare alcuna specifica domanda (eccetto lavoratori iscritti alla gestione separata – art. 2 comma 2 DM 12 gennaio 2001). Il certificato medico, pertanto, per i lavoratori cui è garantita la tutela della malattia, assume di fatto il valore di domanda di prestazione.



L'assenza per malattia dei dipendenti pubblici e privati deve essere attestata mediante certificato medico inoltrato per via telematica, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per il settore privato. In applicazione di detta norma, i medici effettuano le operazioni di predisposizione dei certificati entro le successive 24 ore e li inviano al datore di lavoro tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze. Al lavoratore viene rilasciato il certificato e l'attestato di malattia, al datore di lavoro il solo attestato.

Il fatto, quindi, che l'ente previdenziale possa disporre in tempo reale di tutte le informazioni relative allo stato di salute del lavoratore e, in particolare, sulla durata dello stato di incapacità lavorativa, costituisce, indubbiamente, un vantaggio sia per l'Inps, in termini di velocizzazione dell'istruttoria della pratica e di pagamento diretto dell'indennità, laddove normativamente previsto, sia per il datore di lavoro che, attraverso la visualizzazione dell'attestato di malattia con la sola prognosi, non essendo legittimato a raccogliere certificati recanti anche l'indicazione della diagnosi, può meglio programmare l'organizzazione del lavoro.

L'Istituto previdenziale puntualizza, inoltre, che l'invio telematico del certificato, per il medico, è un obbligo normativamente previsto e l'inosservanza, salvo i casi di impedimenti tecnici di trasmissione, *costituisce illecito disciplinare; in caso di reiterazione è prevista l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi* (D.lgs. n. 165/2001, art. 55-septies, comma 4)



Il lavoratore, che non ha adempiuto l'obbligo contrattualmente previsto di segnalare tempestivamente al datore di lavoro l'assenza per malattia, rischia il licenziamento per assenza ingiustificata nonostante lamenti che il mancato invio del certificato sia dipeso da motivi non attribuibili alla sua volontà: la trasmissione telematica, infatti, esonera il lavoratore dal solo invio della certificazione cartacea e non dall'avvisare l'azienda (Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 15226/2016).

Il certificato rilasciato dal medico contiene informazioni relative alla patologia e la data di fine prognosi, ossia, il giorno in cui cessa l'incapacità lavorativa, che, com'è facilmente intuibile, non può essere determinata con assoluta certezza dal medico certificatore. Il decorso più o meno lento della malattia, quindi, può incidere sia sul prolungamento, sia sulla riduzione del periodo di malattia.

Pertanto, sostiene l'Inps, così come nel caso di prolungamento, il lavoratore si attiva per farsi rilasciare uno o più certificati di continuazione malattia, indispensabili per il riconoscimento dell'ulteriore periodo, parimenti, in caso di guarigione anticipata, dovrà provvedere a far rettificare, dallo stesso medico, prima della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, la data di prognosi originaria.



Decreto Interministeriale 26/02/2010 – Disciplinare tecnico

Servizio per la rettifica del certificato inviato all'INPS

L'operazione consente al medico di rettificare un certificato di malattia già inviato all'INPS al fine di anticipare il termine del periodo di prognosi.

L'operazione è consentita esclusivamente entro il termine del periodo di prognosi indicato dal certificato.

A norma di legge si tratta di un adempimento obbligatorio sia nei confronti del datore di lavoro, per riprendere anticipatamente l'attività lavorativa, sia nei confronti dell'istituto previdenziale che considera il certificato di malattia propedeutico al riconoscimento della prestazione previdenziale dandogli, di fatto, il valore di domanda.

Il datore di lavoro, inoltre, in presenza di un certificato "in corso" non può e non deve permettere al lavoratore la ripresa dell'attività lavorativa¹: egli è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie alla tutela della salute del lavoratore in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In caso contrario, consentendo al dipendente di riprendere l'attività, senza aver rettificato la data di prognosi, contravverrebbe a tale obbligo.

È evidente, che non potendo conoscere né la diagnosi né il tipo di patologia in atto, non è in grado di stabilire se vi sia stato un completo recupero delle energie psicofisiche tale da non mettere a repentaglio il suo stato di salute e quello dei colleghi.

Il lavoratore è a sua volta obbligato, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza), a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

¹ Art. 2087 del codice civile: L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

E' altresì tenuto a garantire la massima collaborazione e correttezza nei confronti dell'Inps in quanto, con la presentazione del certificato di malattia, si è instaurato uno specifico rapporto di natura previdenziale con conseguente possibile erogazione della relativa indennità economica che, nel caso di rientro anticipato al lavoro, dovrà poi essere recuperata dall'ente previdenziale.

La mancata rettifica del certificato, inoltre, può indurre l'Istituto a ritenere che l'evento malattia non si sia concluso e, quindi, inviare, con oneri a suo carico, le rituali visite fiscali.

Pertanto, il lavoratore che rientra in servizio prima della data di fine prognosi contenuta nel certificato di malattia, senza aver provveduto a far rettificare la data di scadenza della prognosi, andrà incontro alla sanzione amministrativa prevista per coloro che risultano ingiustificatamente assenti alla visita fiscale.

Questo motivato dal fatto che il lavoratore risulta assente a VMCD in un giorno in cui è ancora da considerare inabile al lavoro, in base alla certificazione medica inviata all'Inps e sulla base della quale è stata disposta la visita domiciliare.



L'eventuale rettifica del certificato dovrà esser fatta tempestivamente e prima del rientro anticipato al lavoro anche quando il medico:

- ha utilizzato il servizio alternativo di Contact Center per la presentazione dei certificati di malattia on line
- ha redatto il certificato in modalità cartacea. In questo caso il lavoratore dovrà attivarsi per far pervenire il "nuovo certificato" di fine prognosi all'Inps e al datore di lavoro.

Le sanzioni, come detto, sono quelle previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie, ossia:

- ⇒ 100% dell'indennità per massimo 10 giorni, in caso di 1° assenza;
- ⇒ 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di 2° assenza;
- ⇒ 100% dell'indennità dalla data della 3° assenza.

Si precisa al riguardo che la sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell'attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione "di fatto" della fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell'evento certificato.

Il lavoratore, rientrato anticipatamente, trovato assente alla visita domiciliare e di prassi invitato a visita ambulatoriale, dovrà presentarsi producendo una dichiarazione attestante la ripresa dell'attività lavorativa.

In conclusione, il dipendente assente per malattia che, considerato o considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata.

Un caro saluto

p./ Il Settore
(Roberto Scipioni)

p./il Collegio di Presidenza
(Silvino Candeloro)